

Verbale d'Accordo

Il 26 luglio 2011, in Roma

tra:

- ANAEPA CONFARTIGIANATO
- CNA COSTRUZIONI
- FIAE CASARTIGIANI
- CLAAI

e

- la FeNEAL-UIL;
- la FILCA-CISL;
- la FILLEA-CGIL.

Visto l'art. 97, del ccnl per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese edili del 23 luglio 2008 in materia di lavoro a tempo parziale;

Vista la dichiarazione a verbale inserita in data 16 dicembre 2010 a margine del suddetto art. 97, con cui si individuava in 912 ore annue convenzionali il tetto massimo di ore usufruibili dai part time per le imprese con meno di tre dipendenti;

Considerate le ulteriori modifiche introdotte con l'accordo attuativo ed interpretativo del sopra richiamato ccnl, sottoscritto il 16 dicembre 2010, che ha specificato che *«I contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la data di decorrenza del presente Accordo, in misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o non ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all'impresa del Durc di regolarità»*;

Considerato che, anche grazie ai suddetti accordi ed all'impegno delle organizzazioni sottoscritte, il fenomeno elusivo a volte sotteso alla stipula di contratti di lavoro a tempo parziale nel settore edile si è nel frattempo notevolmente ridotto;

Che le modifiche via via intervenute alla suddetta disciplina contrattuale hanno determinato da parte delle imprese qualche difficoltà nell'applicazione dei corretti limiti contrattuali;



Concordano quanto segue:


Le parti convengono che, ferme restando le percentuali previste dai commi 7 e 8 dell'art. 97, decorrenti dal 1° agosto 2008, in conseguenza del decimo comma dell'art. 97, introdotto dall'accordo del 16 dicembre 2010, la decorrenza delle modalità attuative (comunicazioni alle OOSS) previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese edili, relativi al part time, sono prorogate fino al 31 dicembre 2010.

Anche i part time stipulati fino a tale data, nel caso di imprese con un solo contratto di lavoro a tempo parziale con orario eccedente il tetto massimo convenzionale, si considerano contrattualmente regolari.


Per i contratti part-time stipulati dal 1 gennaio 2011, valgono integralmente tutte le norme previste dall'art.97 del CCNL.

Letto confermato e sottoscritto

ANAEP - Confartigianato:




FENEAL UIL:



CNA - Costruzioni:




FILCA CISL:



FIAE - Casartigiani:



FILLEA CGIL:



CLAAI: